

- Ai Signori Sindaci
- Ai Signori Segretari Comunali
- Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di

Barcellona P.G. - Basicò - Giardini Naxos - Graniti - Limina - Malvagna - Milazzo - Mirto - Naso - Raccuja - San Salvatore di Fitalia - Savoca

OGGETTO: Elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre – 18 e 19 ottobre 2020. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto prot.n. 0035358 del 27-08-2020 arrivo

In occasione delle consultazioni elettorali indicate in oggetto il Ministero dell'Interno con circolare prot.27/2020 del 3 agosto 2020 e l'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali con nota n.9018 del 24 agosto u.s. hanno richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, nonché le scadenze che qui di seguito si indicano.

#### 1. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di Comunicazione

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

### 2. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Le giunte comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (da martedì 1 settembre a venerdì 4 settembre 2020), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle



affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Le Commissioni elettorali circondariali, non appena definite le liste ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, dovranno comunicare prontamente tali dati ai sindaci dei comuni interessati, al fine di consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti.

3. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 4 settembre 2020, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

### 4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nello stesso periodo, e quindi da **venerdì 4 settembre 2020**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/75.

Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).

#### 5. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a



disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

#### 6. Agevolazioni fiscali (articoli 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

### 7. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale (legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di opportune e successive notizie sui relativi provvedimenti adottati dalle competenti Autorità di vigilanza.

### 8. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 19 settembre 2020 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 28/2000 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 14 di lunedì 5 ottobre 2020), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.



#### 9. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente e in quelli della votazione e quindi da sabato 3 ottobre 2020, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, sempre ai sensi del secondo comma del medesimo art.9 della legge 212/1956, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda – che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione – portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato o il simbolo di una lista.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

\* \* \*

Le Signorie Loro vorranno dare immediata notizia del contenuto della presente circolare ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici, nonché agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettiva competenza o interesse.

IL VICEPREFETTO Dirigente dell'Area II (dr.ssa Caliò)

nn/